COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

RENATO RIZZ
Gruppo Consiliare San Pietro Pubblica e Solidale
Consigliere Capogruppo
PEC: comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it
p.iva 00702791203
cod.fisc. 80062730371

San Pietro in Casale, 2 settembre 2026

Al sig. SINDACO del Comune
di San Pietro in Casale
ALESSANDRO POLUZZI

OGGETTO: interrogazione richiesta accesso ai dati del protocollo informatico

Premesso che:

- In data 18/11/2025 il gruppo consiliare "San Pietro Pubblica e Solidale" proponeva al Sindaco del Comune di San Pietro in Casale richiesta avente ad oggetto "richiesta accesso ai dati del protocollo informatico" (protocollo n. 20069/2025);
- In data 09/12/2025 il Sindaco rispondeva alla richiesta, richiamando un parere del Direttore Area Servizi Generali, Dott.ssa Correggiari Valentina, negando ai consiglieri comunali l'accesso ai dati del protocollo informatico dell'Ente;
- In data 10/2/2026 il gruppo consiliare "San Pietro Pubblica e Solidale" proponeva segnalazione all'Ufficio Territoriale del Governo (UTG) – Prefettura di Bologna, avente ad oggetto "Segnalazione di diniego alla richiesta di accesso ai dati del protocollo informatico comunale – Comune di San Pietro in Casale (BO)";
- In data 23/07/2026 l' Ufficio Territoriale del Governo (UTG) – Prefettura di Bologna riscontrava la segnalazione, indirizzando la risposta al Consigliere Comunale del gruppo consiliare "San Pietro Pubblica e Solidale" Sig. Renato Rizz;

Premesso altresì che:

- Ai sensi dell'art. 43, co. 2 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) "*I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*";

- Il diritto di accesso di cui all'art. 43 del TUEL è un vero e proprio "diritto soggettivo pubblico" funzionale alla cura di un interesse generale. Conseguenza del risultato delle elezioni, esso si configura come peculiare espressione del

RENATO RIZZ
Gruppo Consiliare San Pietro Pubblica e Solidale
Consigliere Capogruppo
PEC: comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it
p.iva 00702791203
cod.fisc. 80062730371

principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Consiglio di Stato, Sezione V, 5/9/2014 n. 4525);

- Il diritto del consigliere non può essere subordinato a limitazioni sostanziali: non è gravato dall'obbligo della motivazione e gli uffici destinatari della domanda non hanno alcun titolo per chiedere detta motivazione. Se l'accesso del consigliere è finalizzato al controllo politico amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività e degli elettori, sul consigliere non grava, e non può gravare, alcun onere motivazionale. Se al consigliere fosse chiesto di giustificare l'accesso, sussisterebbe una sorta di controllo sull'esercizio delle sue funzioni da parte degli uffici deputati a valutare le motivazioni dell'istanza d'accesso (Consiglio di Stato, Sezione V, 22/2/2007 n. 929). La struttura burocratica, paradossalmente, da destinataria del controllo che la legge riserva ai componenti dell'assemblea elettiva, diverrebbe arbitro dell'esercizio di tale controllo e delle potestà "dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica" (Consiglio di Stato, Sezione V, 1/3/2023 n. 2189). Gli uffici, pertanto, non possono (e non devono) ricercare il nesso tra l'oggetto della richiesta del consigliere e le sue modalità di esercizio del mandato elettivo. Il consigliere dispone del diritto di accedere agli atti che possano essere di qualche utilità per le sue funzioni, per consentirgli di valutare correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione, per poter esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza dell'organo consigliare e per promuovere iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Consiglio di Stato, Sezione V, 1/3/2023 n. 2189).

- Con i pareri 16/07/2019 e 07/06/2018, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si è espressa in senso favorevole all'accessibilità diretta al protocollo dell'ente da parte del consigliere: "La Commissione ha già avuto più volte occasione di pronunciarsi in merito alla accessibilità del "protocollo informatico" dell'ente da parte dei consiglieri comunali ritenendo che tali richieste di accesso siano da considerarsi legittime e vadano consentite, così come la consegna di password di servizio per accedere al sistema, al fine di ricercare i documenti. Tale tipo di accesso – con conferimento di password di servizio - è stato anche individuato quale **sistema in grado di snellire l'attività degli uffici** nella ricerca dei documenti oggetto di interesse dei consiglieri richiedenti".

RENATO RIZZ
Gruppo Consiliare San Pietro Pubblica e Solidale
Consigliere Capogruppo
PEC: comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it
p.iva 00702791203
cod.fisc. 80062730371

- Il consigliere comunale può soddisfare esigenze conoscitive, utili all'espletamento del mandato, anche attraverso modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. TAR Campania, Salerno, Sezione II, 4/4/2019 n. 545; TAR Sardegna, Sezione I, 4/4/2019 n. 317).

- La richiesta di accedere al protocollo informatico, con chiavi di accesso riservate, è condizione preliminare per l'esercizio consapevole dell'accesso, in modo che questo poi si possa svolgere attraverso la selezione degli atti di cui si chiede l'esibizione (TAR Sardegna, Cagliari, 31/5/2018 n. 531).

Dato atto che:

- Il Sindaco del Comune di San Pietro in Casale in data 09/12/2025 (protocollo n. 0021415/2025), **respingeva la richiesta** formulata dal gruppo consiliare "San Pietro Pubblica e Solidale", allegando il parere del Direttore dell'Area Servizi Generali in qualità di responsabile del protocollo informatico (protocollo interno n. 21175 del 03/12/2025);
- A giustificazione del diniego si evidenziava come "…i gestionali utilizzati quotidianamente dagli operatori di protocollo **NON consentono una "mascheratura"** in toto dei dati da proteggere e che tale **rivoluzione gestionale** creerebbe intasamento, ed aggravio della attività degli uffici interessati" precisando che "sono, in ogni modo , fatte salve le richieste che di volta in volta verranno presentate e ritenute idonee alla conoscenza dei consiglieri comunali"
- L ' Ufficio Territoriale del Governo (UTG) – Prefettura di Bologna, riscontrando la segnalazione proposta dal gruppo consiliare "San Pietro Pubblica e Solidale" e richiamando la prevalente giurisprudenza amministrativa, affermava come "non è consentito l'accesso indiscriminato all'intero sistema di protocollo informatico…" aggiungendo come "secondo un **orientamento oramai consolidato**, possono essere rese consultabili dai consiglieri le informazioni di sintesi contenute nel protocollo (ad esempio numero, data, oggetto, mittente e destinatario)…"

Considerato che:

- Il diritto soggettivo di cui all'art. 43, co. 2 del TUEL risulterebbe oltremodo ed illegittimamente compresso in assenza della conoscibilità degli atti censiti all'interno del protocollo informatico (a tal fine risultando sufficienti i dati di sintesi così come identificati dall'UTG);

RENATO RIZZ
Gruppo Consiliare San Pietro Pubblica e Solidale
Consigliere Capogruppo
PEC: comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it
p.iva 00702791203
cod.fisc. 80062730371

- Che il diritto di accesso del Consigliere deve essere valutato ex post, ovvero successivamente alla richiesta, non ex ante, impedendo finanche la conoscenza dell'oggetto dei documenti protocollati;
- Che l'estrazione dal gestionale "Datagraph", in uso al Comune di San Pietro in Casale, è una **procedura piuttosto semplificata**, ben lungi dal rappresentare una rivoluzione gestionale così come assertito dal Direttore Area Servizi Generali (si allega procedura per l'estrazione dei dati di sintesi del gestionale "Datagraph");
- L'oramai granitica giurisprudenza amministrativa oscilla tra un diritto di accesso al protocollo informatico da remoto con credenziali fornite dall'ente ad un accesso ai soli dati di sintesi, mai però mettendo in discussione il diritto alla conoscibilità del consigliere ai documenti protocollati;

Richiamando in ultimo il parere n. 15601 del 15/05/2026 del Ministero dell'Interno che afferma come "Sul consigliere, quindi, non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, e la struttura comunale, da oggetto del controllo riservato al consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro".

INTERROGA IL SINDACO

Richiamando le premesse, i dato atto ed i considerato, evidenziando inoltre come la trasparenza amministrativa *lato sensu* intesa è da considerarsi quale misura preventiva della lotta alla corruzione, o per meglio dire strumento di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione,

chiedendo se, coerentemente alla prevalente giurisprudenza amministrativa, ai numerosi pareri resi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e dal Ministero dell'Interno, ed in ultimo al parere reso dall'Ufficio Territoriale del Governo (UTG) – Prefettura di Bologna in risposta alla segnalazione promossa dallo scrivente gruppo consiliare, voglia promuovere l'accessibilità ai dati di sintesi del protocollo informatico, garantendo a tutti i consiglieri comunali il pieno esercizio della propria funzione istituzionale.

Si richiede risposta scritta.
Cordiali saluti

Renato Rizz
Capogruppo "San Pietro Pubblica e Solidale"